



SCHEMA DI CONVENZIONE

Oggetto: Convenzione per l'affidamento di servizi a supporto dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile all' Associazione Internazionale Pantere Verdi "Filippo Cozzo"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di Febbraio in Valguarnera, nella sede del Comune di Valguarnera Caropepe

Tra

L'ingegnere nato a il nella qualità di dirigente del settore del Comune di Valguarnera (codice Fiscale 00046840864) in rappresentanza dello stesso, all'uopo del legittimato ai sensi dell'art. 51 della legge n° 142/90 recapito con L.R. 48/91

E

il Cozzo Michele, nato a Valguarnera il 03/08/1961 nella qualità di presidente dell'Associazione Internazionale Pantere Verdi "Filippo Cozzo" con sede in Valguarnera Via S.Elena ex scuola media F. Lanza (cod. Fiscale 91031670861).

PREMESSO

che l'amministrazione Comunale intende cooperare con l' associazione di Volontariato (ETS) di Protezione Civile Pantere Verdi "Filippo Cozzo", al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per:

- emergenze di carattere ambientale quali ad esempio, alluvioni terremoti, stati di allerta per rischi meteo-idrogeologici, incendi boschivi, nevicate, grandinate, trombe d'aria ed altri calamitosi di origine sia naturale che antropica;
- altri servizi, a carattere non di emergenza, ai fini di prevenzione e mitigazione incendi boschivi, informazione alla popolazione seminari ecc... interventi di collaborazione con il Comando della Polizia Locale o autorità di Pubblica sicurezza;
- attività di tipo formativo ed esercitazione;

VISTI

- Lo statuto dell' Associazione denominata Pantere Verdi" Filippo Cozzo";
- il resoconto sulle attività precedentemente svolte;
- la disponibilità dell'associazione a stipulare convenzione con la civica Amministrazione.

PER QUANDO SOPRA, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE

Art. 1 L'amministrazione Comunale di Valguarnera Caropepe e l'Associazione di volontariato (E.T.S) di Protezione Civile denominata Pantere Verdi "Filippo Cozzo" con sede in Valguarnera Via S.Elena ex scuola media F. Lanza (Cod. Fiscale 91031670861), cooperano per lo svolgimento, attraverso le prestazioni di volontari, alle attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune, dalle autorità di protezione civile e, senza che in alcun modo l'attività dell'associazione di volontariato e dei suoi appartenenti possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'Amministrazione, né che con i volontari si stabilisca alcun supporto di dipendenza con il Comune.

Art.2 A tale fine la suddetta associazione, con la presente convenzione fornirà le prestazioni volontarie dei propri aderenti in particolare nelle attività di seguito specificate:

- servizi logistici (trasporto attrezzature e beni, etc)
- servizio di presidio territoriale e operativo e di C.O.C., monitoraggio dei punti a rischio (idraulico, idrogeologico, incendi etc.) del territorio;
- servizi di assistenza alla popolazione e supporto al soccorso di tipo tecnico urgente;
- supporto alla attività relative alla viabilità ed agli accessi;
- supporto alle attività di sorveglianza e prevenzione incendi ed di interfaccia;
- servizi di comunicazione alla cittadinanza;
- diffusione della cultura di Protezione Civile e sensibilizzazione alla cittadinanza, in particolare delle scuole;
- attività formative ed addestrative.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l'Associazione Pantere Verdi "Filippo Cozzo" garantisce la disponibilità di un numero di volontari aderenti e mezzo come di seguito specificato:

- n° 1 Squadra composta da n° 4 volontari per turno con mezzo fuori strada marca Land Rover Freelander targato ZA498KC;
- n° 6-10 volontari con preavviso di almeno otto giorni;
- n°20 volontari in caso di calamità non prevedibile:

ART. 3 - Per gli interventi di cui all'art.2 i volontari dell'associazione, si attiveranno secondo quanto previsto dai piani comunali di emergenza e/o su richiesta del Sindaco, Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile o di altra autorità di Protezione Civile e, se ad essi richiesto, si metteranno a disposizione di altro funzionario comunale designato dall'Amministrazione Comunale.

In caso di emergenza l'intervento dell'Associazione potrà essere richiesto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, anche dalle forze dell'Ordine, dalle Autorità Statali o di Protezione Civile, successivamente all'emergenza, l'intervento da essa svolto.

ART. 4 - Le modalità di svolgimento delle attività di cui all'art. 2, salvo quando previsto dall' Art. 3, devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio di Protezione Civile del Comune. All'ufficio di Protezione Civile Comunale l'associazione presenterà una relazione, di norma con cadenza trimestrale, consuntiva sull'attività svolta. L'Associazione dovrà ottemperare, oltre che alle norme di legge e di regolamento, a tutte le disposizioni che l'amministratore riterrà di emanare, provvedendo a farle rispettare dai propri aderenti.

ART.5 - L'Associazione garantisce la continuità degli interventi degli interventi di cui al precedente art. 2 per quando riguarda gli interventi in situazioni di emergenza, si impegna a fornire

la reperibilità h24 e la disponibilità dell'attivazione entro 30-60 minuti dal verificarsi dell'emergenza o dalla proclamazione dello stato di allarme.

L'associazione si impegna altresì a provvedere direttamente a proprie spese al mantenimento in piena efficienza delle proprie attrezzature ed a dotarsi di ogni dispositivo previsto per la sicurezza dei propri aderenti e per la prevenzione di possibili incidenti.

L'associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, da depositare presso l'ufficio di Protezione Civile, per i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità oggettiva riconducibile alle attività di cui trattasi.

ART. 6 L'Amministrazione comunale, per propria parte, renderà all'Associazione i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per i pasti dei volontari, per il carburante, etc. per le finalità previste nella presente convenzione, nei limiti di spesa di copertura di € 5000,00 (cinquemilamila,00), la liquidazione avverrà ogni trimestre a seguito di presentazione al Comune di dettagliato resoconto delle spese sostenute..

L'Amministrazione comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo degli interventi.

La convenzione decorre dal giorno _____, con durata annuale e comunque nei limiti di spesa coperta e si intende, ove non diversamente richiesto da una delle due parti, rinnovata alla scadenza con formale atto da parte della civica Amministrazione.

Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla scadenza tramite lettera raccomandata A.R. o Pec.

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente in qualunque momento della presente convenzione senza diritto per l'Associazione di alcun compenso, rimborso o corresponsione a qualsiasi titolo, ove si verificano situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività di cui al precedente l'Art. 2 o sopravvengano disposizioni legislative che incidano sulle pattuazioni di cui alla presente convenzione.

La convenzione si intenderà con formale comunicazione scritta risolta di diritto, previa contestazione dell' 'addebito per gravi inadempienze alle norme di cui agli articoli che precedono.

ART.7 – La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, da rimanere in possesso una ciascuna delle parti, stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione e conseguenti della presente convenzione saranno a carico del Comune che come sopra costituito si obbliga.

Copia della presente convenzione viene trasmessa al Dipartimento Regionale di Protezione Civile ed alla Prefettura.

ART. 8 Per tutte le controversie relative all'espletamento dell'attività in oggetto della presente convenzione è competente il Foro del Tribunale di Enna .

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile

Per il Comune di Valguarnera Caropepe (.....)

Per L'Ass. Int. Pantere Verdi "F. Cozzo" (.....)